DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'

Art. 82

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 24 gennaio 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'
Estremi	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
Titolo	III — Europa
Capo	II — Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-concorrenza-lo-sviluppo-delle/art-82-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it